

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE PROFESSIONI E DELLE ARTI

7.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GRAY**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione con modificazioni</i>):	
Disposizioni relative ai professionisti ed agli amministratori, liquidatori e componenti degli organi di sorveglianza delle società commerciali e delle aziende e istituti di credito richiamati alle armi (1004)	53
Comunicazione del Presidente	56

La riunione comincia alle 12.

(È presente il *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, Putzolu).

PRESIDENTE comunica che la Presidenza della Camera, a norma dell'articolo 31 del Regolamento, ha autorizzato il Consigliere nazionale Baccarini a partecipare alla riunione.

Comunica pure che sono in congedo i consiglieri Balzardi, Beratto, Catalano, Del Debbio, Luporini, Marquet, Oddo, Velo.

Constata che la Commissione è in numero legale.

FERRARIO ARTEMIO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative ai professionisti ed agli amministratori, liquidatori e componenti degli organi di sorveglianza delle società commerciali e delle aziende e istituti di credito richiamati alle armi. (1004)

ORLANDO GIUSEPPE, *Relatore*, nota che l'odierno disegno di legge fa parte dei numerosi provvedimenti legislativi emanati in questo ultimo periodo, tendenti alla tutela del cittadino che serve in armi la Patria. Il Regime Fascista non vuole che si ripeta quanto è avvenuto per i combattenti della grande guerra e intende assicurare a chi ritorna alla propria casa e alle proprie occupazioni dopo aver combattuto per la Patria, la normale ripresa dell'attività lavorativa, senza ostacoli di alcun genere.

Ove si pensi che le classi professionali in genere, già travagliate da una notevole crisi, sono quelle che più risentono da uno stato di emergenza, si rileva facilmente la opportunità del provvedimento in esame, che mira - appunto - a tutelare i professioni-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sti richiamati alle armi e sostituiti negli incarichi a essi affidati da Enti pubblici o da privati.

Illustra le singole disposizioni del disegno di legge e ne propone l'approvazione alla Commissione, riservandosi di esporre qualche rilievo di carattere particolare in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Si approva l'articolo 1).

ORLANDO GIUSEPPE, *Relatore*, nota che, a norma dell'articolo 2, « qualora il professionista sia sostituito nell'espletamento di un incarico conferitogli da un privato, perchè in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito delle Forze armate, l'Associazione sindacale di categoria, in mancanza di accordo tra i professionisti, stabilisce con provvedimento non soggetto ad impugnazione in quale misura debba essere fra essi ripartito il compenso dovuto dal privato ».

Ora è possibile che il professionista sostituito e quello che lo sostituisce appartengano a due diverse categorie (un avvocato, a esempio, e un dottore commercialista): in questo caso, è opportuno precisare quale delle due Associazioni sindacali di categoria, in mancanza di accordo tra i professionisti, debba stabilire la misura del rispettivo compenso. Egli ritiene che tale organo non possa essere che l'Associazione di categoria cui appartiene il professionista sostituito, perchè questi resta sempre il titolare dell'incarico.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, riconosce la fondatezza della osservazione del Relatore e lo prega di formulare un preciso emendamento.

CAVINA non condivide il parere del camerata Orlando e ritiene, invece, che la designazione dell'Associazione di categoria debba essere in relazione con l'incarico.

DI MARZIO CORNELIO fa notare che i casi da tener presenti sono parecchi. Il professionista sostituito e quello che lo sostituisce possono essere della stessa categoria e della stessa provincia; possono esercitare la stessa professione, ma in provincie diverse; possono, invece, esercitare nella stessa provincia, ma appartenere a sindacati professionali diversi o, addirittura, appartenere a sindacati e provincie diversi.

Allo scopo, pertanto, di evitare ogni incertezza nell'applicazione dell'articolo 2, sarebbe utile prevedere questi possibili casi differenti. In tal senso, rendendosi interprete

del pensiero della Confederazione professionisti e artisti, proporrebbe di lasciare immutato il testo dell'articolo per quel che si riferisce alla disciplina del caso normale e di aggiungere un altro comma per stabilire che, nei riguardi dei professionisti della stessa categoria iscritti in differenti Associazioni di primo grado, il provvedimento per la ripartizione del compenso sia definito dall'Associazione nazionale, e che, per i professionisti di categorie affini, debba essere competente il Presidente dell'Unione provinciale professionisti ed artisti, sentiti i dirigenti delle categorie interessate, o addirittura la Confederazione, trattandosi di persone non iscritte in Associazioni della stessa Provincia.

CASICCIA ritiene che non sia il caso di stabilire queste distinzioni, perchè, in sostanza, l'Associazione sindacale è chiamata a liquidare un onorario, a stabilire l'entità del compenso che compete ai due professionisti. Indubbiamente, però, è indispensabile — come ha giustamente osservato il camerata Orlando — precisare quale sia l'organo sindacale competente in caso di appartenenza a categorie diverse dei due professionisti; ed allora egli pensa che, senza aggiungere un nuovo comma all'articolo, si possa completare l'espressione generica: « l'Associazione sindacale di categoria », aggiungendo: « alla quale appartiene il professionista richiamato ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, osserva essere esatto che il disegno di legge si propone di tutelare gli interessi del professionista richiamato, ma è necessario e doveroso tener presenti anche quelli del professionista che gli subentra nell'incarico. Ora può avvenire che l'Associazione alla quale appartiene il professionista richiamato sia portata — come è umano — a favorire il proprio organizzato e sia, quindi, indotta a una decisione non equa o che l'altra parte potrebbe ritenere comunque non imparziale: il che sarebbe un danno, anche sotto l'aspetto morale.

Poichè si tratta di esprimere un giudizio, il giudice deve essere imparziale: e deve esser messo in condizioni di essere e di sembrare tale.

Ritiene, dunque, che una soluzione equa potrebbe essere raggiunta in questo senso: qualora entrambi i professionisti appartengano alla stessa categoria, la competenza a decidere dovrebbe spettare alla Associazione sindacale di categoria; qualora appartengano a categorie diverse, dovrebbe essere competente l'Associazione designata, su loro istanza,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dal Presidente della superiore Confederazione, dal quale entrambe le Associazioni dipendono.

ORLANDO GIUSEPPE, *Relatore*, nota che, in tal modo, non si tien conto del concetto — da lui accennato — della titolarità dell'incarico, che permane nel professionista richiamato.

Rileva, d'altro canto, che vi è, nel problema, un aspetto morale che non bisogna trascurare. Il richiamato lascia la propria famiglia e interrompe ogni propria attività: è ben giusto che i suoi interessi siano considerati con una certa larghezza.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, afferma che non bisogna essere larghi, ma giusti. Occorre contemperare gli interessi del professionista richiamato con quelli del professionista che espleta il lavoro; e occorre pure pensare che un incarico, perchè sia assolto proficuamente, deve essere sempre in qualche modo compensato.

Non crede sia possibile rimettersi completamente all'Associazione sindacale della categoria del professionista richiamato, che — come ha detto — potrebbe essere sospettata di parzialità; pertanto, la soluzione più opportuna gli sembra quella da lui prospettata. La designazione del Presidente della Confederazione dà ogni garanzia di competenza e di imparzialità.

PRESIDENTE constata che il disegno di legge, altamente morale nelle sue premesse e nei suoi scopi, è rivolto precisamente alla tutela dei professionisti richiamati, ma che la sua espressione procedurale deve avere carattere obiettivo.

CASICCIA afferma che la preoccupazione sulla possibile parzialità da parte dell'Associazione di categoria del professionista richiamato non è eliminata dal fatto che il Presidente della Confederazione designi, in caso di disaccordo, l'uno o l'altro Sindacato: può, infatti, avvenire che il Sindacato designato — sia quello del professionista richiamato, o quello del sostituto — pecchi della stessa mancanza di obiettività che si vorrebbe evitare.

D'altra parte, non sa se le Unioni provinciali, di cui si fa cenno nella proposta del camerata di Marzio, abbiano la competenza richiesta.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, osserva che l'Associazione designata dal Presidente della Confederazione, avendo ricevuto un mandato di fiducia e do-

vendo operare sotto la vigilanza di un organo superiore, sia pure di coordinamento, si sentirà maggiormente legata a criteri di assoluta obiettività.

PRESIDENTE sottopone all'approvazione della Commissione il nuovo testo dell'articolo 2, che risulta dal coordinamento delle proposte del camerata di Marzio e del Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia:

ART. 2.

Sostituzione negli incarichi conferiti da privati.

Qualora il professionista sia sostituito nell'espletamento di un incarico conferitogli da un privato, perchè in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito delle Forze armate, l'Associazione sindacale di categoria, qualora entrambi i professionisti appartenano alla stessa categoria, oppure quella che sarà designata dal Presidente della superiore Confederazione, qualora i professionisti appartengano a categorie diverse, in mancanza di accordo tra i professionisti, stabilisce con provvedimento non soggetto ad impugnazione in quale misura debba essere fra essi ripartito il compenso dovuto dal privato.

(È approvato — Si approvano pure gli articoli da 3 a 7).

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, informa la Commissione che il Ministero delle finanze e l'Ispettorato del Credito hanno espresso il desiderio che l'articolo 8 sia eliminato dal presente disegno di legge

La ragione è di carattere organico. Il Ministero delle finanze si propone di regolare con un suo proprio provvedimento tutta la materia che, con specifico riferimento ai soli professionisti, forma oggetto del presente disegno di legge. In quella sede, dovendosi regolare la materia degli incarichi, sarà opportunamente regolata anche quella delle nomine e delle sostituzioni.

Il Ministero della giustizia ha accolto questo concetto; egli prega, quindi, la Commissione di approvare la soppressione dell'articolo.

(La soppressione dell'articolo 8 è approvata — Si approvano pure tutti gli altri articoli).

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge, riservandosi di procedere al coordinamento degli articoli. *(Vedi Allegato).*

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE comunica la seguente circolare pervenutagli da parte del Presidente della Camera:

«Taluni componenti delle Commissioni Legislative indugiano a restituire le bozze corrette dei riassunti delle discussioni alle quali hanno preso parte. Ciò, oltre a ritardare la pubblicazione dei resoconti delle riunioni, impedisce il tempestivo invio al Senato degli estratti dei resoconti medesimi, cosicchè spesso alle Commissioni dell'altra Assemblea legislativa vengono a mancare elementi chiarificatori, utili per la discus-

sione dei disegni di legge, già approvati dalla Camera, specie se vi sieno stati introdotti emendamenti.

« Per eliminare l'inconveniente credo necessario raccomandare ai Camerati di provvedere alla restituzione dei riassunti corretti delle loro dichiarazioni, non oltre il quinto giorno dall'invio: trascorso infruttuosamente detto termine sarà ritenuto definitivo il testo redatto dall'Ufficio dei resoconti ».

Ordina il saluto al Duce.

(La Commissione risponde: A Noi!).

La riunione termina alle 12,45.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Disposizioni relative ai professionisti ed agli amministratori, liquidatori e componenti degli organi di sorveglianza delle società commerciali e delle aziende e istituti di credito richiamati alle armi. (1004)

CAPO I.

INCARICHI CONFERITI AI PROFESSIONISTI RICHIAMATI ALLE ARMI

ART. 1.

Sostituzione provvisoria negli incarichi conferiti da pubbliche autorità.

Il professionista il quale abbia ricevuto un incarico dall'autorità giudiziaria o dalla pubblica amministrazione e sia stato sostituito perchè in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito delle Forze armate, è reintegrato nell'incarico a sua domanda quando sia cessato il servizio.

L'autorità giudiziaria o la pubblica amministrazione con provvedimento non soggetto ad impugnazione determina in quale misura il compenso inerente all'incarico deve ripartirsi tra il primo professionista e quello che lo ha sostituito.

ART. 2.

Sostituzione negli incarichi conferiti da privati.

Qualora il professionista sia sostituito nell'espletamento di un incarico conferitogli da un privato, perchè in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito delle Forze armate, l'Associazione sindacale di categoria, qualora entrambi i professionisti appartenessero alla stessa categoria, oppure quella che sarà designata dal presidente della superiore Confederazione, qualora i professionisti ap-

partengano a categorie diverse, in mancanza di accordo tra i professionisti, stabilisce con provvedimento non soggetto ad impugnazione in quale misura debba essere fra essi ripartito il compenso dovuto dal privato.

CAPO II.

DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI PROFESSIONISTI RICHIAMATI ALLE ARMI

ART. 3.

Sospensione dei procedimenti disciplinari in confronto di professionisti.

I procedimenti disciplinari sono sospesi in confronto dei professionisti i quali si trovano in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito delle Forze armate.

Possono inoltre essere sospesi i procedimenti disciplinari dei quali si rende impossibile il regolare svolgimento.

La sospensione è disposta con provvedimento del presidente dell'organo che procede, ed è revocata quando vengono a cessare le ragioni che l'hanno determinata.

I termini procedurali e la prescrizione dell'azione disciplinare restano sospesi fino alla revoca della sospensione del procedimento.

ART. 4.

Archiviazione degli atti.

Quando esistono prove evidenti che il professionista in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito delle Forze armate non ha commesso il fatto o che questo non sussiste o non riveste gli estremi di infrazione disciplinare, il presidente dell'organo competente dispone l'archiviazione degli atti.

Il provvedimento del presidente è comunicato al procuratore del Re, e se riguarda sanitari, anche al prefetto, i quali possono chiedere che, cessato il servizio, si proceda in via disciplinare.

CAPO III.

SOSTITUZIONE PROVVISORIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI SINDACI E DEI LIQUIDATORI DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI

ART. 5.

Sostituzione provvisoria degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori.

Gli amministratori delle società anonime, i sindaci delle società per azioni ed i liquidatori delle società commerciali, i quali si trovino in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito delle Forze armate, possono essere sostituiti in via provvisoria a loro domanda o per deliberazione dell'organo a cui spetta la nomina degli amministratori, sindaci e liquidatori provvisori a norma degli articoli seguenti.

ART. 6.

Nomina degli amministratori e dei liquidatori provvisori.

Gli amministratori provvisori sono nominati secondo le norme dell'articolo 125 del Codice di commercio, anche se l'atto costitutivo o lo statuto disponga diversamente.

Se vi è un solo amministratore la nomina è fatta dai sindaci ed ha effetto fino alla convocazione dell'assemblea generale.

La sostituzione provvisoria dei liquidatori è fatta dall'organo sociale a cui spetta la nomina dei liquidatori. Qualora l'organo competente non possa provvedere immediatamente, i liquidatori sono sostituiti in via provvisoria con provvedimento del presidente del tribunale.

ART. 7.

Nomina dei sindaci provvisori.

I sindaci provvisori sono nominati secondo le norme dell'ultimo capoverso dell'articolo 183 del Codice di commercio.

I sindaci revisori dei conti o iscritti negli albi professionali di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, con-

vertito nella legge 3 aprile 1937-XV, n. 517, sono sostituiti in via provvisoria dai sindaci supplenti rispettivamente revisori dei conti o iscritti negli albi professionali, anche se non siano i più anziani di età.

Non essendovi tra i sindaci supplenti alcun revisore dei conti od iscritto negli albi professionali, la nomina è fatta dai sindaci rimasti, rispettivamente fra i revisori dei conti o fra gli iscritti negli albi professionali ed ha effetto fino alla convocazione dell'assemblea generale.

Il presidente del Collegio sindacale che sia revisore dei conti è sostituito sino alla prossima assemblea dal più anziano in ordine di nomina dei revisori dei conti che facciano parte del Collegio stesso, e, nel caso di pari anzianità di nomina, dal più anziano di età fra loro.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE AZIENDE E GLI ISTITUTI DI CREDITO

ART. 8.

Funzionamento degli organi amministrativi collegiali.

Le adunanze degli organi amministrativi collegiali delle aziende e degli istituti di credito di cui agli articoli 5 e 41 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, sono valide anche quando non vi possa intervenire, per effetto di servizio alle armi o al seguito delle Forze armate, il numero minimo dei componenti prescritto dalla legge o dallo statuto, purchè gli amministratori presenti non siano in numero inferiore a tre.

In caso diverso i poteri dell'organo amministrativo, per tutto il periodo in cui permane l'impossibilità di convocazione, sono provvisoriamente assunti da un Commissario, prescelto dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ove possibile, fra gli amministratori rimasti.

ART. 9.

Funzionamento degli organi di sorveglianza.

I componenti degli organi di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito, in servizio alle armi o per ragioni di servizio al

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

seguito delle Forze armate, sono sostituiti dai supplenti.

Qualora la sostituzione non sia sufficiente ad assicurare la presenza in carica di almeno tre membri, quelli rimasti provvedono, con persone da essi nominate, a portare a tale numero i componenti dell'organo di sorveglianza. La stessa disposizione si applica quando la sostituzione non sia possibile ed i componenti rimasti in carica siano meno di tre.

Tuttavia, se il membro dell'organo di sorveglianza richiamato alle armi sia un revisore dei conti ovvero un iscritto in albi professionali, di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937-XV, n. 517, e non vi sia un supplente che abbia lo stesso requisito, si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del precedente articolo 7, anche se il numero dei componenti dell'organo di sorveglianza rimasti in carica non è ridotto a meno di tre.

CAPO V.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 10.

Durata della sostituzione provvisoria.

Gli amministratori, i liquidatori ed i componenti degli organi di sorveglianza sostituiti a norma della presente legge, cessato il servizio, riprendono, in ogni caso, il loro ufficio, qualora il mandato non sia cessato.

ART. 11.

Efficacia della legge.

La presente legge entra in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e cessa di avere efficacia tre mesi dopo la fine dello stato di guerra.

